Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1336.

Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali di un contributo straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1962-63, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, e per l'esercizio finanziario 1963-1964 con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 dicembre 1964, n. 1337.

Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 28 ottobre 1962, n. 1526, e le precedenti leggi recanti deroga agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spiegano effetti tanto per le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo che per quelle conseguite a seguito dei concorsi previsti dagli articoli citati.

Le promozioni conferite mediante scrutinio decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione; le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso stesso o, eventualmente, dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso.

I vincitori dei concorsi precedono nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1338.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1965, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1965, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1339.
Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del suddetto Politecnico;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura sono aggiunti quelli di « Complementi di scienza delle costruzioni » e di « Materie sociologiche ed economiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1340.
Modifica dell'art. 198 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54, emanato a seguito della delega legislativa di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, con il quale sono state approvate le disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Considerato che ricorre la necessità di modificare il comma quarto dell'art. 198 del succitato ordinamento, al fine di adeguare l'orario del servizio di ronda serale alle attuali esigenze del servizio di vigilanza presso gli opifici, gli stabilimenti ed i depositi tabacchi greggi dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 198 delle disposizioni sullo ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è sostituito dal seguente comma:

« Il Ministro determina dopo quanto tempo dalla chiusura i predetti impiegati debbano procedere alla visita di tutti i fabbricati, cortili ed adiacenze aperte e, secondo le istruzioni ricevute, anche degli apparecchi in funzione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.
Istituzione della Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate e dalla stessa categoria;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione.

Art. 2.

La Commissione è composta dai seguenti membri:

D'Arcangelis Pacioni dott.ssa Alessandra, direttore di divisione con funzioni di presidente, Bova dottor Salvatore, direttore di divisione e Melilli dott. Giovanni, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Manunta dott. Antonio, magistrato e Navas dottor Domenico, cancelliere capo, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Marino dott. Vito, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Germani dott. Elia, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Labate Vito Michele, in rappresentanza della categoria.

Alla segreteria della Commissione è preposto il dottor Ernesto Gigliotti, consigliere di 2ª classe, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

I lavori della Commissione avranno termine il 30 giugno 1964.

Le spese per il funzionamento sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 15 per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 2

(10928)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1964.

Istituzione e funzionamento di classi di scuola secondaria di primo grado con insegnamento televisivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che prevede iniziative atte a consentire il compimento della istruzione obbligatoria secondaria di primo grado ad obbligati residenti nelle località nelle quali, per ragioni topografiche o per mancanza di idonee comunicazioni, non possono funzionare corsi o classi distaccate, nè possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni;

Ritenuto che una delle anzidette iniziative promovibili allo stato attuale è quella dell'istituzione e del funzionamento di classi con insegnamento televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado agli obbligati residenti nelle località specificate nell'art. 10, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, vengono svolti, d'intesa con la RAI-Radiotelevisione Italiana, corsi di insegnamento televisivo sulla base degli insegnamenti previsti dall'anzidetta legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e in conformità dei programmi stabiliti con decreto ministeriale 24 aprile 1963.

La durata dei corsi televisivi coincide con quella delle lezioni dell'anno scolastico.

Art. 2.

Le lezioni dei corsi televisivi, da svolgere presso il centro di Telescuola RAI in conformità dei programmi stabiliti con decreto ministeriale 24 aprile 1963, sono affidate a docenti di ruolo degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria assegnati a tale compito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

I professori, di cui al precedente comma, sono esonerati dall'obbligo dell'insegnamento negli istituti e scuole di cui restano titolari e vengono sostituiti con insegnanti supplenti. Essi conservano gli assegni spettanti in relazione al posto precedentemente occupato. Ai corsi televisivi si applicano le norme vigenti circa il funzionamento del Collegio dei professori e del Consiglio di classe.

Art. 3.

La direzione didattica dei corsi televisivi è affidata ad un preside di ruolo della scuola media con tutte le attribuzioni proprie dei capi d'istituto nei confronti dei docenti, assegnato a tale compito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il preside, al quale è affidata la direzione dei corsi, è esonerato dagli obblighi di servizio presso la scuola di cui resta titolare, conservando gli assegni spettanti in relazione a tale titolarità.

Art. 4.

I docenti, cui sia stato conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2, provvedono anche a tutto quanto occorra per assicurare la maggiore efficacia didattica delle lezioni televisive.

Al preside e ai docenti dei corsi televisivi non residenti in Roma si applicano le norme vigenti sul trattamento di missione.

Art. 5.

Le lezioni dei corsi televisivi destinate agli alunni residenti nelle località di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono seguiti dagli alunni stessi in appositi posti di ricezione televisiva. Tali posti possono istituirsi quando nelle località anzidette risiedono almeno 15 obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare ed abbiano chiesto l'iscrizione al corso.

Le classi televisive sono aggregate alla scuola media statale più vicina e sono sottoposte alla vigilanza amministrativa e didattica del preside della scuola stessa.

Il Comune è tenuto a fornire locali idonei e deve provvedere almeno all'arredamento, all'illuminazione ed alla manutenzione.

La spesa per l'acquisto e la manutenzione del televisore e per la eventuale installazione della relativa antenna è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sul capitolo delle attrezzature didattiche.

Art. 6.

Al fine di assicurare le condizioni per un proficuo ascolto delle lezioni da parte degli alunni e l'assistenza dei medesimi nell'intervallo tra una lezione e l'altra, è nominato un coordinatore per ogni classe televisiva.

Il preside della scuola, cui sono aggregati i posti di ricezione con insegnamento televisivo, provvede alla nomina dei coordinatori, utilizzando gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali relative agli insegnamenti impartiti nelle scuole medie, che non abbiano ottenuto le nomine ai sensi dell'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi e delle supplenze.

In mancanza degli aspiranti di cui al precedente comma, il preside provvede alla nomina del coordinatore con l'osservanza delle norme previste dalla detta ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi e delle supplenze.

La nomina è conferita a titolo di supplenza temporanea con il trattamento economico in diciottesimi, corrispondente al coefficiente di stipendio 260.

I provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti dei capi d'istituto, concernenti la nomina dei coordinatori delle classi televisive.

Il servizio prestato nei corsi televisivi viene considerato, a tutti gli effetti, come servizio di supplente temporaneo.

In sede di compilazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio prestato in qualità di coordinatore è valutabile per la materia o gruppi di materie per i quali l'aspirante sia in possesso del prescritto titolo di abilitazione ovvero del titolo di studio valido per la partecipazione allo esame di abilitazione.

Art. 7.

Gli alunni che al termine delle lezioni del primo e del secondo anno di corso con l'insegnamento televisivo intendano conseguire il titolo valido per l'iscrizione, rispettivamente, ad una seconda o ad una terza classe di scuola media, sostengono gli esami di idoneità previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Gli alunni che abbiano seguito l'intero corso triennale di scuola media con insegnamento televisivo sostengono gli esami di licenza presso la scuola di aggregazione.

Art. 8.

Per ciò che non è espressamente previsto dal presente decreto si richiamano le norme previste dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1964

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 66.

(11086)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Classificazione tra le comunali di tre strade in comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere numeri 7, 8 e 9 del 13 febbraio 1962, con le quali il Consiglio comunale di Grosseto ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

1) strada « Ponti Neri » che va dall'innesto della strada di bonifica « di Vallegiardino » ad innesto strada « di Rispescia » nei pressi della stazione ferroviaria, di km. 4+760;

2) strada di « Vallegiardino » che va dall'innesto della vecchia strada Aurelia a circa km. 1+600 dal centro di Alberese, attraversando la zona detta di Vallegiardino ed innestandosi alla Strada statale n. 1 « Aurelia » nei pressi del km. 170+000, per una estesa di km. 2+465;

3) strada del « Sorbino » con inizio della vecchia strada Aurelia a circa 500 metri dal Centro frazionale di Alberese ed innesto alla strada dei « Ponti Neri » dopo avere attraversato la zona del « Sorbino », per un'estesa di km. 1+750;

Visto il voto n. 1666 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 settembre 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 10 e 7 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 8+981 sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(10927)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Cessazione del prof. Alcino Cesari dalla carica di segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i propri decreti 18 novembre 1958 e 30 dicembre 1959 riguardanti rispettivamente la nomina, per l'anno 1959, e la conferma, a tempo indeterminato, del prof. Alcino Cesari a segretario generale dell'Ente;

Vista la lettera in data 19 novembre 1964, con la quale il prof. Cesari ha rassegnato le dimissioni dalla predetta carica;

Decreta:

Il prof. Alcino Cesari cessa dalla carica di segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10935)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Allevatori Bolognesi Consorziati », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa agricola « Allevatori Bolognesi Consorziati », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Allevatori Bolognesi Consorziati », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Secondo Barisone, in data 10 ottobre 1958, repertorio 28574, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Amedeo Cazzola ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10929)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Costituzione della Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cerino Canova dott. Virginio;
2) Poli dott. Aldo;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Bassi cav. Antonio;
5) Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10833)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Parma, e nel quale sono riportate: *a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge; *b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Vista la deliberazione 12 giugno 1963, n. 6/120, con la quale l'Amministrazione provinciale di Parma ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: Sissa-San Nazzaro-Casalfoschino-confine comune Colorno (km. 5,800 circa) e, inoltre ha fatto presente che la detta strada possedeva i prescritti requisiti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 126;

Considerato che, pertanto, la strada in parola avrebbe dovuto essere compresa nel piano anzidetto, a termini del primo comma del citato art. 16;

Visto il voto 31 luglio 1964, n. 1417, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 16, 18 e 5 della legge medesima ed inclusa nel piano anzidetto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: Sissa-San Nazzaro-Casalfoschino-confine comune Colorno (km. 5,800 circa) ed è inclusa nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 4 maggio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(11089)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa mutua di consumo « La Famigliare San Giovanni Bosco », fra dipendenti statali, parastatali, dipendenti di Enti locali e pensionati, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa mutua di consumo « La Famigliare San Giovanni Bosco » fra dipendenti statali, parastatali, dipendenti di Enti locali e pensionati, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa mutua di consumo « La Famigliare San Giovanni Bosco », fra dipendenti statali, parastatali, dipendenti di Enti locali e pensionati, con sede in Roma, costituita con rogito Cinnirella repertorio n. 33183, in data 22 maggio 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Rosario Lombardo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11123)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Ex militari 1915-1918 », con sede in Monteromano (Viterbo), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola « Ex-militari 1915-1918 », con sede in Monteromano (Viterbo), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Ex-militari 1915-1918 », con sede in Monteromano (Viterbo), costituita per rogito Leonelli in data 15 aprile 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Simone Sacchi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Classificazione tra le provinciali del tronco stradale attraversante l'abitato di Iseo, denominato Via Mier, della strada provinciale Iseo Rovato e declassifica della traversa denominata Via Mirolte in comune di Iseo (Brescia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 5-18 prot. 22-49-63 in data 14 ottobre 1963 dell'Amministrazione provinciale di Brescia, concernente la classificazione tra le provinciali del tronco stradale attraversante l'abitato di Iseo, denominato via Mier, che va dal bivio di via Mirolte all'innesto con la strada provinciale Mandolossa-Iseo, della lunghezza di km. 0+500 nonchè la declassificazione da provinciale a comunale del tratto terminale della strada provinciale Rovato-Iseo, denominato via Mirolte, interno all'abitato di Iseo della lunghezza di km. 0+607;

Visto il voto n. 1619 in data 15 settembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco stradale attraversante l'abitato di Iseo, denominato via Mier può essere classificato provinciale e che il tratto terminale della strada provinciale Rovato-Iseo, denominato via Mirolte può essere declassificato da provinciale e classificato tra le comunali del comune di Iseo (Brescia);

Ritenuto pertanto che il tronco stradale denominato via Mier, attraversante l'abitato di Iseo possa essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che il tratto terminale della strada provin-

ciale Rovato-Iseo, denominato via Mirolte possa essere declassificato da provinciale e classificato comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco stradale denominato « via Mier » della lunghezza di km. 0+530 è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tratto stradale denominato « via Mirolte » della lunghezza di km. 0+607 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Iseo (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(10881)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 7 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10932)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Classificazione tra le comunali del comune di Porto Tolle (Rovigo) della strada di bonifica « Fraterna-Cà Mello » di km. 6 + 710.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 28 dicembre 1963, numero 80, con la quale il comune di Porto Tolle (Rovigo) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Fraterna - Cà Mello » della lunghezza di km. 6+710;

Visto il voto n. 1629 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 settembre 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica « Fraterna - Cà Mello » della estesa di km. 6+710 costruita dal Consorzio di bonifica « Isola della Donzella », con sede in Porto Tolle, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia, è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10933)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.
Istituzione nel circondario di Pordenone di Organi ed Uffici dell'amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 18 settembre 1964, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, nel circondario di Pordenone, con sede nel capoluogo:
a) l'Intendenza di finanza circondariale;
b) l'Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto;
c) la Commissione circondariale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
d) la Commissione censuaria circondariale;
e) la Commissione circondariale per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo.

Art. 2.

Gli Uffici ed Organi circondariali di cui all'articolo precedente entrano in funzione a decorrere dal 1° marzo 1965.

Essi esercitano, nell'ambito del circondario, le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti Uffici ed Organi provinciali.

Art. 3.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici ed Organi previsti dal precedente art. 1 sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1964
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 281

(11294)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.
Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import », e successive modificazioni;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1964, n. 264, concernente l'abolizione del Monopolio statale delle banane, con effetto dal 1° gennaio 1965;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella « A Import » a datare dal 1° gennaio 1965;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'elenco di merci annesso alla tabella « A Import », di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, viene inclusa la seguente voce doganale:
v.d. 08.01 B: banane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1965.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(11295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. J. F. W. Krahè, Console onorario dei Paesi Bassi a San Remo, con giurisdizione sulla provincia di Imperia.

(10819)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cleovoulos Kedros, Console onorario di Grecia a Trieste con giurisdizione sulle provincie di Gorizia, Udine e Trieste.

(10820)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Corrado, Console onorario di Liberia a Venezia, con giurisdizione sulle provincie del Veneto e sulla provincia di Trieste.

(10821)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa edilizia « Al Pino - S.A.C.A.P. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 dicembre 1964, il rag. Filippo Andolina è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa edilizia « Al Pino - S.A.C.A.P. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Alberto Russo, deceduto.

(10835)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 *agosto* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1964
registro n. 101 *Esercito, foglio n.* 378

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1944, registro n. 8 Guerra, foglio n. 156, Bollettino ufficiale 1945, dispensa 4, pagina 299:

Castellani Gianni di Adelfino e di Cipotelli Vittoria, classe 1921, da San Vittore Salsomaggiore (Parma), caporal maggiore, distretto Parma, 35° artiglieria. Il nome viene così rettificato: Giampietro. Inoltre il cognome della madre è: Gratelli.

Regio decreto 2 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1938, registro n. 26 Africa italiana, foglio n. 149, Bollettino ufficiale 1938, dispensa 51, pagina 4848:

Castelli Raffaele fu Arnaldo e di Fieri Augusta, nato a Verona il 28 novembre 1913, soldato (25758) della 4ª compagnia idrici « S » autocarreggiata. Il nome viene così rettificato: Raffaello. Inoltre il cognome della madre è: Frieri.

Regio decreto 3 aprile 1924, Bollettino ufficiale 1924, dispensa 17, pagina 1015:

Chiucchiolo Giuseppe, da Sant'Arcangelo Trimonto (Avellino), soldato 91° Reggimento fanteria, 2° reparto zappatori, n. 2578 di matricola, viene rettificato in: Chiuchiolo Giuseppe, nato a Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) il 9 maggio 1894.

(10886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica analitica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Chimica analitica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11192)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giancarlo Frascolla, nato a Napoli il 23 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 17 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(11071)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dott.ssa Beatrice Casavecchia, nata a Milano il 19 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 10 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10713)

Il dott. Mario Fanoli, nato a Milano il 1° febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Lettere conseguito presso l'università di Milano il 2 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10714)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 85, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 gennaio 1963 dal prof. Giuseppe Scopelliti, avverso il provvedimento del 12 luglio 1962, con il quale il provveditore agli studi di Cosenza confermava la qualifica di « Valente » attribuitagli dal preside della scuola media di Amantea, per il servizio prestato nell'anno scolastico 1961-62.

(11064)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1964, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Marcello Lauro avverso la deliberazione di licenziamento adottata nei suoi confronti dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

(10824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11007)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Giba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11002)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Gesico (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11003)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Fordongianus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11004)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Domusnovas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11005)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Decimomannu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11006)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Zerfaliu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11008)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Baradili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11009)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Domus de Maria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11010)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Ballao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11011)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Armungia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11012)

Autorizzazione al comune di Albagiara (già Ollasta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1964, il comune di Albagiara (già Ollasta) (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11013)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Asuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11014)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Boroneddu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11015)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11016)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Assolo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11017)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Isili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.836.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11018)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Ossi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11019)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Usini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11020)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11021)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Cossoine (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11022)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11023)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Portico di Caserta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.242.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11024)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.932.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11025)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Civitaquana (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11026)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Ciminà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.348.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11027)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Candidoni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.527.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11028)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.638.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Rendita 5% (1935)	197022 (nuda proprietà)	Simeone Claudio, Elisa e Luigia fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Fedele Maria Anna fu Luigi, vedova di Simeone Alfredo, domiciliata in Formia (Littoria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Fedele Maria Anna fu Luigi ved. di Simeone Alfredo, domiciliato a Formia (Littoria)	6.500 —
Id.	198268 (nuda proprietà)	Simeone Claudio, Elisabetta e Luigia fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Fedele Maria Anna di Luigi, ved. di Simeone Alfredo, dom. a Formia (Littoria). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Fedele Maria Anna di Luigi ved. di Simeone Alfredo, dom. a Formia (Littoria)	4.800 —
Id.	289408 (nuda proprietà)	Asilo Infantile « Angiono » di Moncrivello (Vercelli). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Capuano Maria, nubile, nata a Moncrivello (Vercelli) il 16 dicembre 1877 ed ivi domiciliata	5.000 —
Id.	159530 (nuda proprietà)	Cristiani Severino fu Giovanni dom. a Milano. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Cristiani Teresa fu Giovanni, nubile, dom. a Genova	162.500 —
Id.	192238 (nuda proprietà)	Racca Margherita fu Alfredo e di Gerbino Clementina, moglie di Isaia Giovanni dom. a Villafalletto (Cuneo). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Gerbino Clementina fu Francesco, ved. Racca Alfredo, dom. a Villafalletto (Cuneo)	30.000 —
Id.	188190 (nuda proprietà)	Besozzi Amabile detta Armandina, fu Carlo, moglie di Vivaldi Fausto dom. a Livorno. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Besozzi Furia detta Olimpia, fu Carlo, nubile, fino a quando la detta usufruttuaria non passerà a matrimonio	3.900 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	363761 (nuda proprietà)	Pratolongo Luigi fu Raffaele, dom. a Genova. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Piccardo Maria di Francesco ved. di Pratolongo Pietro, dom. a Genova-Voltri	47.500 —
Id.	129532 (nuda proprietà)	Garelli Sebastiano, Raimondo, Antonio-Mario e Giuseppe fu Antonio, minori, il primo sotto la tutela di Garelli Raimondo fu Sebastiano, gli altri tre sotto la patria potestà della madre Boetti Francesca Maria ved. di Garelli Antonio, dom. a Villanova Mondovì (Cuneo); tutti quali eredi indivisi di Garelli Antonio. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Boetti Francesca Maria di Bartolomeo, ved. di Garelli Antonio, dom. in Villanova Mondovì (Cuneo)	17.500 —

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	849722 (nuda proprietà)	Pratolongo Luigi fu Raffaele dom. in Genova. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Piccardo Maria di Francesco, ved. di Pratolongo Pietro dom. in Genova-Voltri	62.400 —
Id.	818362 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra. Annotazione: come sopra	62.300 —
Id.	647320 (nuda proprietà)	Paruzza Delfina fu Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Beretta Teresa fu Luigi, ved. di Paruzza Filippo, dom. a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Beretta Teresa fu Luigi ved. di Paruzza Filippo dom. a Torino . . .	20.000 —
Id.	860141 (nuda proprietà)	Alessi Cavassa francesco fu Giovanni, dom. a Catania. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta ad Alessi Cavassa Concettina fu Giovanni, dom. a Catania	114.300 —

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(11062)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del piano della zona da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Morciano di Romagna (Forlì)

Si comunica che con decreto n. 42231 in data 7 dicembre 1964, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Morciano di Romagna con deliberazione 22 gennaio 1964, n. 4.

(10823)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Michele Loi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardauli (Cagliari).
2. Il sig. Attilio Cau è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).
3. Il sig. Gaetano Motzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonarcado (Cagliari).
4. Il sig. Antonio Usai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).
5. Il sig. Sisinnio Cugis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari).
6. Il sig. Agostino Pisano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Donori (Cagliari).
7. Il sig. Giorgio Carta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari).
8. Il sig. Attilio Cardia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).
9. Il dott. Eugenio Tunis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari).
10. Il sig. Mario Serventi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perdaxius (Cagliari).
11. Il sig. Angelo Quartu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).
12. Il sig. Peppino Casti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Sperate (Cagliari).
13. Il sig. Ernesto Pala è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).
14. Il sig. Giuseppe Antonio Salis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).
15. Il sig. Raimondo Zorco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallermosa (Cagliari).
16. Il sig. Guglielmo Serra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assolo (Cagliari);
17. Il sig. Giuseppe Secci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari).
18. Il sig. Marco D'Acunto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimomannu (Cagliari).
19. Il sig. Eugenio Ena Sabiucciu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari).
20. Il sig. Pietro Suella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Elmas (Cagliari).
21. Il sig. Salvatore Puliga è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari).
22. L'avv. Francesco Aru è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guamaggiore (Cagliari).

23. Il sig. Silvio Peddizzi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Maracalagonis (Cagliari).
24. Il sig. Fausto Bonfiglio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari).
25. Il sig. Egidio Casti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuxis (Cagliari).
26. Il sig. Angelo Giovanni Cherchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ollastra Simaxis (Cagliari).
27. Il sig. Giovanni Puddu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari).
28. Il sig. Mario Vargiu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari).
29. Il sig. Lazzaro Gallus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari).
30. Il dott. Giovanni Serra è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari).
31. Il sig. Antonio Pirastu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari).
32. Il sig. Francesco Lassu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari).
33. Il sig. Cirillo Podda è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari).
34. Il dott. Salvatore Meloni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari).
35. Il sig. Giovanni Eledda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Budoni (Nuoro).
36. Il sig. Umberto Gina è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro).
37. Il sig. Giovanni Toxiri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lotzorai (Nuoro).
38. Il sig. Francesco Giov. Antonio Zoppeddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro).
39. Il sig. Isidoro Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).
40. Il sig. Antonio Lai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).
41. Il sig. Giuseppe Pili è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro).
42. Il sig. Paolo Secci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).
43. Il sig. Quirico Paba è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro).
44. Il sig. Pietro Balzano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzana (Nuoro).
45. Il sig. Salvatore Vacca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gadoni (Nuoro).
46. Il sig. Antonio Porcu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Galtellì (Nuoro).
47. Il sig. Mario Satta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gavoi (Nuoro).
48. Il sig. Giovanni Luche è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli (Nuoro).
49. Il sig. Remigio Cara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lodè (Nuoro).
50. Il sig. Antonio Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro).
51. Il sig. Pietro Demurtas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Posada (Nuoro).
52. Il sig. Antonio Luigi Satta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro).
53. Il sig. Giorgio Bitti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torpè (Nuoro).
54. Il sig. Giuseppe Pintus è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).
55. Il sig. Giovanni Antonio Suzzarellu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari).
56. Il sig. Salvatore Barra Sanna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari).
57. Il cav. Ilario Migliari è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fertilia (Sassari).
58. Il sig. Giacomo Pileri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Golfo Aranci (Sassari).
59. Il sig. Paolino Ledda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari).
60. Il sig. Fauro Fantin è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Maria La Palma (Sassari).
61. Il sig. Antonio Pinduccia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Telti (Sassari).
62. Il sig. Giacomo Pes è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).
63. Il sig. Antonio Altana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bassacutena (Sassari).
64. Il sig. Antonio Maria Cabras è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).
65. Il sig. Giov. Maria Mannoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).
66. Il sig. Giov. Antonio Usai è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari).
67. Il sig. Antonio Casu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10795)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde - Sezione di credito agrario, con sede in Milano;

Dispone:

La sig.ra Stefanini Anna detta Annetta è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10797)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1962, con il quale l'ing. Paolo Grecchi fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria con sede in Perugia;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla cennata carica;

Dispone:

Il dott. Francesco Franchi è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10798)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuto, avvalendosi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 3 del testo unico sopra citato, di mettere a concorso anche i sei posti che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori del ruolo di cui trattasi, in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio, nel semestre 1° gennaio-30 giugno 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale o di geometra conseguiti presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età e di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dello art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dello art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1964
Registro n. 14, *foglio n.* 338. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;

3) Elementi di statistica;

4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 5 ottobre 1964

Il Ministro: **FERRARI AGGRADI**

(9670)

Concorso per esami a tredici posti di vice esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in rapporto alle esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 4 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, dalla Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stese.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il *genitore*;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del *beneficio della elevazione del limite di età*, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dello art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Registro n. 14, foglio n. 339. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Economia rurale ed estimo;
3) Industrie agrarie;
4) Costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 5 ottobre 1964

(9671) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di sei tenenti veterinari in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1963, registro n. 60, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sei tenenti veterinari;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del cocorso per il reclutamento di sei tenenti veterinari in servizio permanente effettivo è costituita come segue:

magg. gen. vet. spe. Paita Gino, presidente;
prof. Cilli Vittorio, membro;
prof. Cella Filippo, membro;
col vet. spe. Bernardini Oddo, membro;
ten. col. vet. spe. Conforti Giuseppe, membro;
ten. col. vet. spe. Cremonesi Giuseppe, membro supplente;
direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto di voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti al membro supplente in caso di suo intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1964
Registro n. 103, *foglio n.* 52.

(11097)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 175, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:
Laschena dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:
Riccardelli prof. Giuseppe, docente di diritto della navigazione presso l'Università di Bologna;
Mazzone prof. Rosario, docente di diritto Commerciale presso l'Università di Roma;
Vitelli dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;
Balducci dott. Fausto, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;
Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:
Caporaso dott. Mario, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

(10902)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 69, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:
Forcignanò dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri:
Nuzzo prof. Manlio, insegnante di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale di Stato « V. Gioberti » di Roma;
Solivetti prof. Guido, insegnante di ragioneria e tecnica presso l'Istituto tecnico commerciale di Stato « V. Gioberti » di Roma;
Biancolella dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;
Pazzanese dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;
Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:
Salvati dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della marina mercantile.

(10903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 186 in data 14 aprile 1964, ed in data 10 settembre 1964, con i quali veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1963;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:
Nicosia dott. Nunzio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:
Mollica dott. Paolo, vice prefetto ispettore;
de Lellis dott. Bruno, medico provinciale aggiunto;
Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo;
Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Quaglia Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:
Trasi dott. Gerardo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Cuneo e inizierà i lavori dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 4 dicembre 1964

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(10978)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1964, n. 333/3, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1964, n. 3607/3, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Reposi Valerio	punti	73,77
2. Negrini Guglielmo	»	60,88
3. Pelanconi Giuseppe Bruno	»	60,25
4. Dorsa Giorgio	»	60,05
5. Martini Ottaviano	»	53,34
6. Valgimigli Piero Giorgio	»	50,00
7. Spinelli Angelo	»	43,98
8. Boccaccio Severino	»	43,82

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 9 dicembre 1964

Il medico provinciale: PANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1964, n. 333/3, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto in pari data n. 4536/3-4, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, classificati nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Reposi Valerio: Lanzada (Condotta comunale);

2) Negrini Guglielmo: Mazzo-Lovero-Tovo Sant'Agata-Vervio (Condotta consorziale);

3) Pelanconi Giuseppe Bruno: Bianzone (Condotta comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 9 dicembre 1964

Il medico provinciale: PANE

(10974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 10 agosto 1964 entrambi numero 7800/64 concernenti rispettivamente approvazione graduatoria e assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che le condotte mediche di Aquara e Campora si sono rese vacanti per rinunzia dei rispettivi vincitori;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che i dottori Farano Michele e Paolucci Beniamino, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente la condotta medica di Aquara e Campora;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

Farano Michele: Aquara;

Paolucci Beniamino: Campora.

I sindaci dei predetti Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 7 dicembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(10972)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.